



Sent. 158/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai seguenti magistrati:

Michele <b>ORICCHIO</b>	Presidente
Eugenio <b>MUSUMECI</b>	Giudice
Gabriele <b>PEPE</b>	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio ad istanza di parte n. **74539** R.G. promosso dal **COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA**, (p.iva 00349860619), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Gricignano di Aversa (CE), Piazza Municipio, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come in atti, dagli avv.ti Orsola Petrillo e Tommaso Castiello, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Aversa (CE), via Filippo Saporito n. 56;  
(pec: [tommasocastiello@legalmail.it](mailto:tommasocastiello@legalmail.it))

**contro**

- **PROVINCIA DI CASERTA**, (p.iva 02247640614), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Lubich n. 6 (ex area Saint Gobain);  
**Visti** il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti del giudizio;

**Chiamata** la causa nella pubblica udienza del giorno 13 marzo 2025, con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Gabriele Pepe, gli avv.ti Tommaso Castiello e Orsola Petrillo per il Comune di Gricignano di Aversa ed il P.M. nella persona del S.P.G. Davide Vitale.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ad istanza di parte, del 18.11.2024, il Comune di Gricignano di Aversa ha affermato di aver ricevuto, in data 3.8.2023, notifica della ingiunzione di pagamento n. 2/2023, emessa dalla Provincia di Caserta ai sensi dell'art. 2, r.d. n. 639/1910, per rivendicare dall'Amministrazione comunale intimata il versamento dell'importo complessivo di euro 1.044.088,48, comprensivo d'interessi, asseritamente dovuto all'Ente provinciale a titolo di quote della Tarsu/Tia di propria spettanza per il triennio 2010-2012, come determinate ai sensi dell'art. 11, comma 5 *bis* e 5 *ter*, l. n. 26/2010. Ha aggiunto che, sulla base di tale titolo ingiuntivo, la Provincia ha attivato procedura di pignoramento presso terzi – nei confronti del proprio tesoriere impresa GE.TE.T. s.p.a. – precisando di aver proposto opposizione all'esecuzione *ex artt.* 615 e 617 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli Nord.

Nel merito, ha contestato l'esistenza e, in subordine, la misura del proprio debito, eccependo, da un lato, la violazione dell'art. 11, comma 2 *ter*, d.l. n. 195/2009 da parte della Provincia e, dall'altro l'errato computo della quota Tarsu/Tia di competenza provinciale.

Ha evidenziato, in particolare, che l'Amministrazione provinciale avrebbe omesso di indicare, per il triennio

2010-2012, le modalità di calcolo dell'asserito credito vantato.

Ha dedotto, poi, di aver riversato alla Provincia gli importi dei tributi effettivamente riscossi per ruolo esattoriale, non potendo ritenersi incombere sull'Amministrazione comunale il diverso obbligo di riversare somme non introitate dai contribuenti, dato che le conseguenze del mancato incasso del tributo devono gravare su entrambi gli Enti coinvolti nella gestione dei rifiuti (art. 11, comma 5 *ter*, d.l. n. 195/2009, conv. in l. n. 26/2010).

Sulla base dell'attestazione del dirigente dei servizi finanziari del 14.11.2024, il Comune ha, poi, sostenuto di aver accertato e approvato un ruolo pari a: € 1.377.344,00 per l'anno 2010; € 1.303.296,00 per l'anno 2011; € 1.576.470,00 per l'anno 2012 e, in ordine a tali somme, di aver riscosso € 245.991,00 per l'anno 2010; € 97.118,34 per l'anno 2011; € 128.256,34 per l'anno 2012.

Il residuo importo è stato affidato al servizio di riscossione coattiva e, all'attualità, è stato riscosso € 56.567,65 per l'anno 2010; € 60.308,88 per l'anno 2011; € 72.410,68 per l'anno 2012.

Pertanto, a fronte di effettivi incassi per € 660.652,89 di competenza Tarsu/Tia per gli anni 2010, 2011 e 2012, ha dichiarato di aver versato nelle casse della Provincia il maggiore soddisfacente importo di € 1.373.641,85.

Per i motivi illustrati, ha domandato a questa Corte:

- in via principale, di accertare e dichiarare la totale infondatezza delle ragioni, di fatto e di diritto, vantate dalla Provincia di Caserta con conseguente declaratoria

di nullità/inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 2/2023, notificata in data 3.8.2023;

- in subordine, di accertare e dichiarare che il credito della Provincia per i titoli dedotti in giudizio è inferiore a quello richiesto con l'ingiunzione fiscale, dovendo lo stesso essere parametrato a quanto effettivamente riscosso dal Comune.

Con memoria conclusionale del 30.1.2025, la Procura erariale è intervenuta per il rigetto della domanda proposta dal Comune sul presupposto che tale Ente avrebbe omesso di allegare e provare adeguatamente i fatti modificativi/estintivi o comunque invalidanti del diritto di credito di cui vuole accertata l'inesistenza.

La Provincia di Caserta non si è costituita in giudizio nei termini previsti.

All'odierna pubblica udienza, aperta la discussione, il Collegio, attesa la regolarità della notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 93 c.g.c. ha dichiarato la contumacia della Provincia di Caserta.

La difesa del Comune, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo, ha concluso per il suo integrale accoglimento, con vittoria di spese. Nello specifico, dopo aver illustrato il contenuto della domanda di accertamento negativo del debito, ha insistito per la declaratoria di nullità della ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia, a fronte dei versamenti soddisfattivi compiuti in suo favore; in subordine, ha chiesto disporsi CTU contabile per verificare tanto il riscosso quanto il riversato negli anni di riferimento.

Il P.M. si è riportato al contenuto della propria memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Nel giudizio all'odierno esame, il ricorrente Comune di Gricignano di Aversa ha adito questa Corte con le forme del giudizio ad istanza di parte *ex art.* 172, comma I, lett. d, c.g.c., per opporsi all'ingiunzione di pagamento con cui la Provincia di Caserta ha rivendicato il versamento della quota Tarsu/Tia per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'ammontare di € 1.044.088,48, comprensivo di interessi.

Al riguardo, l'Ente comunale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in ragione della non debenza delle somme pretese, affermando l'insussistenza del prospettato obbligo di riversamento della quota Tarsu/Tia nei confronti della Provincia in misura superiore agli importi corrisposti a tale titolo dai contribuenti ed effettivamente incassati.

**2.** Innanzitutto, si dà atto della contumacia della Provincia di Caserta, Ente resistente non costituito ancorché ritualmente evocato in giudizio.

**3.** Pregiudizialmente il Collegio reputa di dover affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, atteso che l'art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie "*nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*", tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte di soggetti pubblici.

In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell'art. 103 Cost.

anche i giudizi tra Pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023).

Sotto tale profilo si fa riferimento alle controversie in materia di contabilità pubblica aventi ad oggetto il rapporto di dare e avere tra due pubbliche Amministrazioni fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico demanio. La relativa fattispecie, tuttavia, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il P.M. contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura *ex lege* con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. ossia ai giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica. Trattasi di una categoria “*aperta*” di giudizi, non necessariamente tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di soggetti pubblici o di incaricati di un pubblico servizio titolari di un patrimonio pubblico, riguardano l’ampia materia della contabilità pubblica e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 22810/2020).

Ebbene, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, ad assumere rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell’alveo dell’art. 172 c.g.c., sono le caratteristiche complessive del rapporto attinente alla

materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

Nel caso in esame sussistono tutte le predette caratteristiche, in quanto l'azione impositiva della Provincia, promossa con l'ingiunzione di pagamento n. 2/2023, è tesa al recupero degli importi della Tarsu/Tia, a fronte dell'asserita violazione, da parte del Comune, degli obblighi di versamento delle quote d'imposta di competenza provinciale; diversamente il Comune ricorrente agisce in questa sede per l'annullamento del provvedimento provinciale, sostenendo, al contrario, l'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa di settore.

**4.** Ciò posto, nel merito, si rende opportuno ripercorrere brevemente la ripartizione di competenze tra la Provincia ed i Comuni nei termini tracciati dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania nel periodo 2010 - 2012.

Al riguardo, e per ciò che qui interessa, l'art. 8 l.r. Campania n. 4/2007, abrogata all'art. 51, comma 1, l.r. n. 14/2016, attribuiva alle Province l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni organizzative concernenti la programmazione, l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito.

Nel quadro di tale fenomeno di "provincializzazione" del ciclo dei rifiuti, il d.l. n. 195/2009, conv. con modif. dalla l. n. 26/2010, ha attribuito in via transitoria ai Comuni, fino al 31.12.2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o

recupero inerenti alla raccolta differenziata (art. 11, comma 2 *ter*).

Inoltre, l'art. 11, comma 5-*bis*, del suddetto d.l. ha previsto che per gli anni 2010, 2011 e 2012 nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la “*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*” (Tarsu) e la “*Tariffa Igiene Ambientale*” (Tia), fossero calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza e afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, e uno elaborato dai Comuni, per i costi di propria spettanza.

Il successivo comma 5 *ter* del suddetto art. 11 d.l. n. 195/2009 ha, poi, stabilito che i soggetti incaricati a qualunque titolo della riscossione emettono nei confronti dei contribuenti un unico titolo di pagamento riportante le causali degli importi dovuti alla Provincia e al Comune e provvedono, entro venti giorni dall'incasso, a trasferire tali importi su due distinti conti, di cui uno intestato all'Amministrazione provinciale e un altro a quella comunale.

Nel caso in esame, risulta *per tabulas* che il Comune di Gricignano di Aversa ha esattamente adempiuto agli obblighi imposti dalle disposizioni appena richiamate, avendo provveduto a formare e ad approvare i ruoli di riscossione della Tarsu/Tia, riportanti le causali dei due Enti, con indicazione specifica e separata degli importi da riversarsi in favore della Provincia.

In particolare, non vi è alcuna contestazione in ordine

all'adempimento di tali obblighi, ma vi è contestazione solamente sul mancato versamento delle quote spettanti alla Provincia. In sostanza, quest'ultimo Ente con l'ingiunzione di pagamento n. 2/2023 ritiene di aver diritto agli importi Tarsu/Tia a prescindere dall'effettivo incasso da parte del Comune.

Al riguardo, rileva il Collegio come la quota Tarsu/Tia di spettanza provinciale debba essere calcolata esclusivamente sull'effettivo riscosso, in quanto l'onere del non riscosso non può essere posto a carico dell'Ente comunale, laddove non emergano – come nel caso di specie - profili di responsabilità.

Ciò in quanto dalla previsione di cui ai commi 5 *bis* e 5 *ter* dell'art. 11 d.l. n. 195/2009 non è dato ricavare la sussistenza, a carico del Comune, dell'obbligo di riversare alla Provincia importi (per qualsiasi motivo) non incassati.

In applicazione del ridetto principio, dalla documentazione in atti (ruoli, determine di approvazione dei ruoli con nota di trasmissione alla Provincia, mandati di pagamento) si evince l'integrale soddisfazione del credito dedotto con l'ingiunzione di pagamento qui opposta, per effetto della corresponsione da parte del Comune delle quote Tarsu/Tia di competenza provinciale.

**5.** Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso in questa sede proposto merita accoglimento con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta n. 2/2023 notificata il 3.8.2023.

**6.** La peculiarità della vicenda e la novità del *thema*

*decidendum* consentono la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- a) Annulla l'ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta n. 2/2023 notificata il 3.8.2023;
- d) Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025.

**L'ESTENSORE**

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

**IL PRESIDENTE**

(Michele Oricchio)

Firma digitale

*Depositata in Segreteria il giorno 12/05/2025*

**IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA**

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)